

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5 novembre 2013

Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA COMMERCIALE A CARATTERE SPERIMENTALE DENOMINATA «MOSTRA-MERCATO DI ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO». APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Mangone.

Nell'ambito delle manifestazioni a carattere commerciale di interesse cittadino, la sotto riportata associazione senza scopo di lucro già attiva nella promozione di eventi tematici atti ad incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento all'organizzazione di momenti di aggregazione, presenta alla Civica Amministrazione le proposta di realizzare la seguente iniziativa:

1) L'Associazione Artes con sede a Prarolo (VC) in corso Casale n. 3 e codice fiscale 94033640023 esperta nel settore per il quale si propone di interagire con l'Amministrazione, intende organizzare a Torino in via sperimentale una "*mostra-mercato di antiquariato e collezionismo*" sotto i portici di piazza Carlo Felice e nel primo tratto di via Roma dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di venerdì 15 novembre 2013.

A tal fine ha presentato un progetto attestante il consenso alla manifestazione reso da una parte cospicua degli esercenti il commercio nella zona individuata, costituita da una zona del centro cittadino, storicamente caratterizzata da una prestigiosa catena di negozi ed attività, che prevede la partecipazione di circa 60 qualificati operatori di vendita in forma temporanea su area pubblica (professionali e non), i quali saranno selezionati anche in relazione alla capacità di assicurare un profilo di allestimento degli spazi espositivi loro assegnati in maniera consona ed adeguata al contesto commerciale e cittadino in cui intendono operare.

Poiché l'iniziativa di cui al punto precedente è assoggettata alla "disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni" approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1104325/016) esecutiva ed efficace per i progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011, il rispettivo progetto con le relative documentazioni è stato sottoposto all'istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per la sua approvazione.

È così emerso che il numero degli operatori partecipanti alla manifestazione si contiene nel limite massimo previsto (in 80) dalla deliberazione anzidetta; che, sempre in conformità alla disciplina in commento, la relativa superficie non supera il 50% di quella complessivamente occupata dalla manifestazione. Il soggetto organizzatore risulta, inoltre, provvisto dei requisiti soggettivi prescritti, (trattandosi di associazione senza scopo di lucro che ha presentato all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS previsto dall'art. 30 del Decreto Legge 185/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 2/2009 relativo alla regolarità fiscale dell'associazione).

Per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto promotore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività al competente sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive attraverso l'idonea modulistica afferente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di

sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

Il soggetto organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell'area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. È inoltre vietato l'uso di bombole a gas.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente degli organizzatori. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARSU/TARES; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Per quanto sopraesposto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione del progetto presentato alle condizioni precisate sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la manifestazione a carattere commerciale di interesse cittadino illustrata nel dettaglio all'interno della presente deliberazione denominata:
 - *“mostra-mercato di antiquariato e collezionismo”* che si svolgerà sotto i portici di piazza Carlo Felice e nel primo tratto di via Roma dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di venerdì 15 novembre 2013 a cura del soggetto organizzatore promotore Associazione Artes;
- 2) di stabilire che:
 - (a) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive l'elenco dettagliato delle segnalazioni di inizio attività prodotte da parte degli operatori di vendita partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità;
 - (b) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive: è inoltre vietato l'uso di bombole a gas;
 - (c) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita
 - (d) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le

vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza

(e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. La presenza di operatori che svolgessero attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del regolamento comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARSU/TARES.

3) di incaricare il competente Servizio comunale per l'esecuzione della presente deliberazione:

A) quanto alle eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento, il rilascio:

- a) delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 - 1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - 2) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - 3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - 4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
- b) delle autorizzazioni o segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - all'acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite,

- alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 4) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;
 - 5) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 1**);
 - 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Lavoro Commercio e Attività Produttive,
Economato e Contratti e Appalti
Domenico Mangone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Roberto Gandiglio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
Anna Tornoni

Verbale n. 49 firmato in originale:

IL VICESINDACO

Elide Tisi

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dall'11 novembre 2013.